

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori VENTURI, LEPORE, MOLINARI, GENCO e ZANNINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 LUGLIO 1966

Modifiche all'articolo 5 della legge 19 ottobre 1959, n. 928, concernente modificazioni alle norme sull'avanzamento degli impiegati delle carriere direttive dell'Amministrazione dello Stato

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 2 della legge 19 ottobre 1959, n. 928, ha previsto promozioni in soprannumero nelle qualifiche di Ispettore generale ed equiparate, nel limite del 35 per cento dei posti complessivi delle dotazioni organiche delle qualifiche di Ispettore generale e di Direttore di Divisione e equiparate.

Si è così determinato nelle qualifiche di Ispettore generale ed equiparate un rilevante soprannumero, che va riassorbito, secondo quanto dispone il successivo articolo 5 della citata legge n. 928, con la cessazione dal servizio degli impiegati in soprannumero o con la loro nomina a qualifica superiore.

Tale sistema di riassorbimento è fonte di notevoli inconvenienti.

Ben pochi posti, per effetto del blocco dei concorsi tra il 1924 ed il 1930, si renderanno vacanti nei prossimi anni nelle qualifiche di Direttore generale e superiori e ben poche, quindi, saranno le nomine a tali qualifiche.

Ma, stante il suindicato congegno del riassorbimento, tali provvedimenti, oltre tutto, non produrranno le normali conseguenze sulle disponibilità di posti nelle qualifiche di Ispettore generale ed equiparate e, attraverso il meccanismo dei posti di risulta, nelle qualifiche inferiori delle carriere direttive.

La carriera degli impiegati direttivi subirà, perciò, una stasi: elementi dotati di brillanti qualità professionali saranno costretti ad una mortificante permanenza nelle qualifiche inferiori o si vedranno addirittura preclusa ogni possibilità di accedere alle qualifiche più elevate delle carriere direttive.

È superfluo accennare al ben comprensibile malcontento diffusosi tra gli impiegati direttivi: si vuole qui, piuttosto, sottolineare la incidenza negativa che la delineata situazione di stasi non mancherà di avere sulla efficienza dei servizi.

Adeguate prospettive di carriera, infatti, sono uno stimolo indispensabile perchè il personale direttivo dia all'Amministrazione quel fervore di attività che si richiede per l'esercizio delle attribuzioni di estrema delicatezza ad esso affidate.

È resa impossibile, d'altra parte, all'Amministrazione quella selezione del personale che la normale, ricorrente disponibilità di posti nelle qualifiche superiori assicura, ed è, conseguentemente, impedita l'utilizzazione dei funzionari più dotati nei posti di maggiore responsabilità.

Si rende, perciò, necessario modificare il sistema di riassorbimento del soprannumero nelle qualifiche di Ispettore generale ed

equiparate derivante dalla applicazione della legge 19 ottobre 1959, n. 928.

A ciò provvede l'unito disegno di legge, il cui articolo unico prevede, al primo comma, che per ciascuno degli impiegati promossi in soprannumero in applicazione della legge 19 ottobre 1959, n. 928, e cessati dal servizio o nominati alla qualifica superiore a decorrere dalla fine del triennio di cui all'articolo 2 della legge citata, il soprannumero passa, secondo l'ordine di ruolo, ad altrettanti impiegati della stessa qualifica che alla data di entrata in vigore della presente legge occupano posti di organico; al secondo comma, che i posti in soprannumero risultanti dall'applicazione del precedente comma sono assorbiti con la cessazione dal servizio e con la nomina a qualifica superiore di coloro che li occupano; al terzo comma, che in corrispondenza dei predetti soprannumeri sono lasciati scoperti altrettanti posti nella qualifica iniziale dei singoli ruoli.

È appena il caso di precisare che la modifica introdotta, mentre elimina in gran parte gli inconvenienti segnalati, non rende permanente il soprannumero, ma solo ne gradua maggiormente nel tempo il riassorbimento.

Gli impiegati che per effetto della norma passeranno in soprannumero cesseranno, infatti, dal servizio negli anni immediatamente successivi al 1970, talchè il soprannumero, dopo tale anno, sarà rapidamente assorbito.

Premesso ciò è chiaro che la provvidenza legislativa come sopra richiesta costituisce non solo un atto di giustizia, ma anche la eliminazione di inconvenienti e di malumore ond'è che sottoponiamo per l'immediata approvazione al Senato il seguente articolo unico nella speranza che venga subito approvato e provveda a rettificare le gravi conseguenze di una legge che tutti, oggi, ritengono essere stata dannosa per l'amministrazione statale.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Per ciascuno degli impiegati promossi in soprannumero in applicazione della legge 19 ottobre 1959, n. 928, e cessati dal servizio o nominati a qualifica superiore a decorrere dalla fine del triennio di cui all'articolo 2 della legge citata, il soprannumero passa, secondo l'ordine di ruolo, ad altrettanti impiegati della stessa qualifica che alla data di entrata in vigore della presente legge occupano posti di organico.

I posti in soprannumero risultanti dall'applicazione del precedente comma sono assorbiti con la cessazione dal servizio o con la nomina a qualifica superiore di coloro che li occupano.

In corrispondenza dei predetti soprannumeri sono lasciati scoperti altrettanti posti nella qualifica iniziale dei singoli ruoli.